



g. 30662

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30662** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 10.5.2024 e proposto da:

G.C., Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliato in

Palermo, via Pietro Scaglione n.20/A, presso l'avv. Santino

Spina (pec: santinospina@pecavvpa.it,) che lo rappresenta e

difende per delega in calce al ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE",

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,

via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1,

rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco (p.e.c.

avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Roberto Maio

in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente

dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22

marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata alla memoria di

	costituzione	
	per	
	1) l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della	
	pensione Omissis, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.	
	54 D.P.R. n.1092/1973,	
	2) con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione	
	dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto	
	effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla	
	data odierna e quanto invece avrebbe dovuto percepire in	
	ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di	
	interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino	
	all'effettivo soddisfo.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi nell'udienza pubblica del 26.11.2024 con l'assistenza del	
	Segretario Antonio Dell'Unto, l'avv. Gaia Manni per delega	
	dell'avv. Giulio Peco per l'INPS, nessuno comparso per il	
	ricorrente.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Il ricorrente, già dipendente della Polizia di stato, in quiescenza	
	dal 1.10.2022, è titolare della pensione Omissis calcolata con	
	il sistema di calcolo c.d. misto avendo, alla data del	
	31.12.1995, un'anzianità contributiva di anni 14 e mesi 5.	
	Secondo il ricorrente, il trattamento pensionistico sarebbe	
	2	

	stato calcolato dall'INPS con applicazione dell'aliquota di cui	
	all'art. 44 DPR 1092/1973.	
	Ritenendo che al suo trattamento pensionistico vada applicato,	
	invece, l'art. 54 del TU 1092/1973 il ricorrente ha diffidato	
	l'Amministrazione per ottenere il ricalcolo della pensione in	
	applicazione dell'art. 54, comma 1, TU 1092/1973, senza esito	
	positivo.	
	Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto che gli sia	
	riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico in godimento con applicazione, sulla quota	
	calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento	
	di cui all'art. 54 DPR 1092/73 nella misura del 2,44% indicata	
	dalla Corte dei conti il tutto con decorrenza dalla data del 1°	
	gennaio 2022 oltre arretrati con interessi e rivalutazione	
	monetaria su ciascun rateo.	
	In data 3.10.2024 il ricorrente ha depositato una memoria con	
	la quale ha dato atto che l'aliquota applicata dall'INPS è	
	corretta e di avere errato in quanto nel Modello 5007 rilasciato	
	non è presente la dicitura, di norma presente, nella Sezione	
	Note (a pagina 2 del Modello), con cui viene sottolineato che “la	
	pensione è stata liquidata con l'applicazione dell'aliquota di	
	rendimento del 2,44%”, Ha, quindi, chiesto di dichiarare	
	cessata la materia del contendere.	
	L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in	
	data 15.11.2024.	

	Ha precisato in linea generale l'Istituto che, relativamente al	
	personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in	
	espresso adeguamento alla legge 30 dicembre 2021 n. 234 e	
	alla giurisprudenza di questa Corte, l'I.N.P.S. ha emesso la	
	circolare n. 44 del 23/03/2022 al fine di provvedere alla	
	riliquidazione della pensione degli aventi diritto, riconoscendo	
	gli arretrati sui ratei maturati a far data dal 1 gennaio 2022.	
	Per quanto riguarda, in particolare, il ricorrente l'INPS ha	
	sostenuto che il ricorso sarebbe infondato. Infatti, per il	
	periodo 1/1/1993-31/12/1995 (quota B) l'I.N.P.S. ha	
	applicato il 2.44% (aliquota $0,35234 = 2,44 \times 14$ anni e 5 mesi),	
	circostanza non contestata dal ricorrente. Per il periodo fino al	
	31/12/1992 (quota A), oggetto di contestazione, l'INPS avrebbe	
	applicato il coefficiente 0,26477 pari a 2.44 moltiplicato per 10	
	anni e 10 mesi, per cui le doglianze del sig. G. sarebbero	
	totalmente prive di fondamento.	
	All'udienza del 26.11.2024 l'INPS ha insistito per il rigetto del	
	ricorso con le spese.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Dalla documentazione prodotta risulta che l'INPS ha calcolato	
	la pensione del ricorrente applicando l'aliquota del 2,44%. Il	
	ricorrente, successivamente al deposito del ricorso, <i>melius re</i>	
	<i>perpensa</i> , ha ammesso la correttezza del calcolo effettuato	
	dall'INPS, chiedendo di dichiarare cessata la materia del	
	4	

	contendere.	
	Il presente giudizio non può essere estinto per cessazione della	
	materia del contendere in quanto la materia del contendere	
	non è venuta meno in corso di giudizio in quanto non era già	
	sussistente al momento del deposito del ricorso.	
	Come ammesso dal ricorrente, l'INPS ha fin dall'inizio	
	correttamente calcolato la pensione del sig. G. per cui il ricorso	
	deve essere respinto.	
	Le spese devono essere compensate in quanto se l'INPS avesse	
	fornito i necessari chiarimenti al pensionato in seguito alla	
	ricezione della diffida il contenzioso sarebbe stato evitato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	da G.C. respinge il ricorso.	
	Spese compensate.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024.	
	IL GIUDICE	
	dott. Pia Manni	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 27/11/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(dott. Federica Dainotti)	
	5	

